

Legge regionale 12 agosto 2003 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

Art. 11

(Quota dell'assegno vitalizio)

1. In caso di morte dell'assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.